



Politica aziendale in materia di  
sanzioni e controlli sulle esportazioni  
Settembre 2024



## CONTENUTO

1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. DEFINIZIONI .....	3
3. PRINCIPI GENERALI .....	4
4. ATTUAZIONE DELLA POLITICA .....	5
4.1 Studio di due diligence .....	6
4.1.1 Riconoscimento da parte di terzi .....	6
4.1.2 Controllo da parte di terzi.....	6
4.2 Conclusione di contratti .....	7
4.3 Monitoraggio continuo dell' .....	7
4.4 Richieste di terzi .....	8
4.5 Formazione.....	9
4.6 Audit .....	9
5. AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ.....	9
6. CRONOLOGIA DELLE REVISIONI.....	10



## 1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le organizzazioni internazionali o gli Stati possono impedire o limitare la fornitura di determinati prodotti e servizi a determinati paesi e/o persone per motivi politici, militari e sociali. La politica aziendale in materia di sanzioni e controlli sulle esportazioni ("Politica") mira a creare un quadro normativo conforme alle normative locali e internazionali per i dirigenti, i dipendenti e le persone correlate all'interno delle società Kässbohrer ("Società" o "Kässbohrer").

Mantenere le proprie attività commerciali in conformità con gli elenchi delle sanzioni e gli obblighi di controllo delle esportazioni stabiliti da altri paesi e organizzazioni internazionali, in particolare le sanzioni delle Nazioni Unite ("ONU"), degli Stati Uniti ("USA"), dell'Unione Europea ("UE") e della Repubblica di Turchia, è un requisito fondamentale per la Società, che considera le attività estere un requisito importante.

La presente Politica si applica a tutti i dirigenti e dipendenti della Società e, nella misura applicabile, a terzi.

## 2. DEFINIZIONI

Per "Responsabile della conformità" si intende il responsabile della conformità della Società.

Per "Cliente" si intende qualsiasi persona o entità che acquista o utilizza i prodotti o i servizi della Società.

Per "Embargo" si intende un ordine governativo che limita il commercio con un determinato paese o lo scambio di determinati beni.

Le "normative sul controllo delle esportazioni" sono normative interne create dai paesi per motivi di sicurezza nazionale, ma che vengono applicate anche al trasferimento di beni, servizi o tecnologie soggetti al commercio estero come requisito delle responsabilità e della cooperazione internazionali.

Per "Organizzazione internazionale" si intendono le organizzazioni costituite dagli Stati membri o da altre associazioni internazionali.

"Principi Know Your Customer" indica il riconoscimento approfondito di una persona fisica o giuridica che ha contattato per prima la Società e svolge un ruolo importante nell'eliminazione dei rischi associati al riciclaggio dei proventi di attività criminali, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione, alla frode, alla concussione e ad altre attività illegali che la Società potrebbe incontrare a causa di tali individui.



Per "OFAC" si intende l'Ufficio di controllo dei beni stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Per "Responsabile della gestione dei rischi" si intende una figura obiettiva e indipendente all'interno della Società con il compito di fornire consulenza e garanzie volte ad aggiungere valore alle operazioni dell'organizzazione e a migliorarne i processi.

Per "Sanzioni" si intendono le normative che limitano o vietano il commercio con determinati paesi, organizzazioni e persone da parte di organizzazioni internazionali (come l'ONU o l'UE) o paesi (come gli Stati Uniti).

Per "Elenchi delle sanzioni" si intendono gli elenchi delle persone, organizzazioni o governi soggetti a sanzioni.

Per "fornitore" si intende una persona o un'organizzazione che fornisce beni e servizi alla Società. Tali persone/organizzazioni fanno parte della catena di fornitura aziendale e possono costituire una parte importante del valore dei prodotti della Società.

Per "Sistema" si intende il sistema imparziale e indipendente che opera in modo integrato con il software ERP della Società e che effettua analisi in base agli elenchi delle sanzioni internazionali esistenti, alle decisioni e alle notizie in conformità con i requisiti dei principi Know Your Customer.

Per "Terza parte" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce per conto della Società o associata alla Società, come distributori, rivenditori, intermediari, consulenti, rappresentanti, appaltatori o subappaltatori.

Per "Persone statunitensi" si intendono tutte le persone presenti negli Stati Uniti, tutti i cittadini statunitensi o i titolari di carta verde, indipendentemente dal loro luogo di residenza (comprese le persone con doppia cittadinanza statunitense e di un altro Paese), tutte le persone impiegate da entità affiliate agli Stati Uniti o entità statunitensi, nonché entità non statunitensi di proprietà o controllate dagli Stati Uniti in base a determinate sanzioni statunitensi.<sup>1</sup>

Per "Sanzioni statunitensi" si intendono le sanzioni imposte dall'OFAC e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

### **3. PRINCIPI GENERALI**

La Società presta la massima attenzione e si impegna al massimo per garantire che le proprie attività commerciali o impegni contrattuali non violino alcuna sanzione applicabile né alcun obbligo in materia di controllo delle esportazioni. In tale contesto, segue regolarmente e costantemente gli aggiornamenti apportati alla legislazione pertinente.



---

<sup>1</sup> [https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=se31.3.560\\_1314&rgn=div8](https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=se31.3.560_1314&rgn=div8)

La Società non intrattiene alcun rapporto commerciale o di altro tipo, diretto o indiretto, con le persone e i paesi inclusi negli elenchi delle sanzioni.

Al fine di garantire la conformità alle normative locali e internazionali, la Società svolge le indagini e gli studi di due diligence necessari per conoscere i terzi con cui lavora e mantiene i propri registri commerciali e finanziari aperti e trasparenti in ogni momento.

Il mancato rispetto della presente Politica e delle normative legali pertinenti da parte della Società e/o dei suoi dipendenti può comportare le seguenti situazioni, incluse ma non limitate a:

- Confisca dei beni aziendali;
- Congelamento dei conti aziendali;
- Reclusione;
- Sanzioni pecuniarie;
- Risoluzione del contratto di lavoro;
- Perdita di reputazione;
- Richiamo dei prestiti.

La violazione della presente Politica può comportare procedimenti disciplinari significativi, compresa la risoluzione del contratto di lavoro. In caso di violazione della presente Politica da parte di terzi, il loro contratto, se esistente, potrà essere risolto con effetto immediato e/o il loro rapporto commerciale con la Società potrà essere interrotto immediatamente.

Nei casi in cui terze parti, in particolare i nostri dipendenti, abbiano dubbi sulla conformità di qualsiasi attività alla presente Politica, sono tenuti a segnalare tali sospetti alla Società in forma anonima o condividendo le loro informazioni personali all'indirizzo <https://kaessbohrer.com/it/codice-di-condotta>

*Per informazioni dettagliate su questo argomento, consultare la Politica aziendale sulla protezione degli informatori.*



#### 4. ATTUAZIONE DELLA POLITICA

Verrà effettuato un processo di due diligence per garantire il rispetto delle sanzioni e delle norme di embargo e per determinare la conformità delle terze parti con cui si lavora attualmente o con cui si intende instaurare per la prima volta un rapporto commerciale alle normative pertinenti. L'obiettivo del processo di due diligence è determinare se la terza parte in questione è inclusa negli elenchi delle sanzioni o se è coinvolta in attività in paesi soggetti a embargo. Nell'ambito della due diligence delle terze parti, è molto importante ottenere informazioni il più possibile complete sulle persone e le organizzazioni affiliate, analizzare accuratamente le ragioni della transazione commerciale effettuata e ottenere informazioni accurate sulle risorse patrimoniali della terza parte. Ci sono alcune questioni da considerare nel processo di instaurazione di un rapporto commerciale con terze parti. In particolare, le situazioni che includono, ma non si limitano a quanto segue, richiedono maggiore attenzione e una revisione più completa:

- Controlli da parte di paesi e organizzazioni (UE, USA, ONU, ecc.); Controlli delle liste di sanzioni;
- Controlli sulla conduzione di attività commerciali in paesi soggetti a embargo;
- Settori di attività commerciale e paesi in cui si svolgono le attività;
- Persone e istituzioni che operano in aree geografiche ad alto rischio;
- Persone e istituzioni che si astengono dal fornire informazioni e documenti;
- Persone sulle quali sono state pubblicate notizie negative sulla stampa;

I dipendenti che sono cittadini statunitensi non devono partecipare ad alcuna transazione con paesi e individui soggetti a sanzioni, a meno che non siano stati autorizzati o autorizzati a partecipare a tali transazioni dall'OFAC.

#### 4.1 Studio di due diligence

##### 4.1.1 Riconoscimento di terzi

Lo studio di due diligence sarà avviato fornendo la denominazione commerciale e altri documenti (come la registrazione commerciale, la dichiarazione dei redditi) per le persone giuridiche terze e il nome e cognome completi riportati sul documento di identità delle persone fisiche terze. Tali informazioni e documenti, se disponibili, ottenuti dalla terza parte saranno inseriti nel Sistema senza indugio e la prima fase dello studio di due diligence sarà effettuata direttamente dal Sistema.



#### 4.1.2 Controllo di terze

parti Quanto segue, ovvero:

- Revisione delle liste di sanzioni internazionali;
- Notizie negative;
- Elenchi di soggetti sospetti; e
- Geografia delle operazioni

saranno analizzati dal Sistema e il risultato sarà automaticamente archiviato al suo interno.

Nei casi in cui non venga visualizzato alcun avviso nel Sistema, la decisione di stipulare un contratto sarà assunta dal reparto che lavorerà direttamente con la Terza Parte interessata (ad esempio, l'Ufficio Risorse Umane dell'azienda durante la stipula del contratto di lavoro, l'Ufficio Commerciale durante la stipula del contratto di vendita con i clienti).

Se nel Sistema viene visualizzato un avviso, il Sistema invierà immediatamente le informazioni in forma scritta (e-mail) al Responsabile della gestione dei rischi. In questo caso, su richiesta del Responsabile della gestione dei rischi, il reparto che è in contatto diretto con la terza parte sarà inoltre tenuto a inoltrare immediatamente tutte le informazioni e i documenti al Responsabile della gestione dei rischi.

Il responsabile della gestione dei rischi rimuoverà l'avviso dal sistema se, dopo aver esaminato tutte le informazioni e i documenti pertinenti, conclude che non vi è alcuna violazione della legislazione, degli standard globali e/o della presente politica. In caso contrario, se lo ritiene necessario, richiederà il parere dell'Ufficio Legale della Società e sottoporrà la sua valutazione all'approvazione della Direzione insieme ai periodi di revisione amministrativa proposti. In tali casi, la decisione di stipulare un contratto con la Terza Parte in questione sarà presa esclusivamente dal/dai dirigente/i esecutivo/i della Società.

Tutti i risultati dello studio di due diligence sulle terze parti, le informazioni e i documenti pertinenti devono essere conservati in conformità con la legislazione locale applicabile. I registri devono essere conservati per un minimo di otto (8) anni, salvo diversamente specificato nella legislazione locale, archiviandoli in modo chiaro e comprensibile, disponibili per eventuali audit interni e/o esterni.



#### 4.2 Stipula di contratti

A seguito dello studio di due diligence condotto dalla Società per ottenere informazioni sufficienti sui Terzi con cui intende intrattenere rapporti commerciali, verrà stipulato e firmato un contratto scritto nei casi in cui si decida di collaborare con tali Terzi.

Al fine di proteggere la Società dai rischi associati al riciclaggio dei proventi di attività illecite che potrebbero essere causati da terze parti, durante il processo di contrattazione è necessario aggiungere al contratto le clausole di protezione pertinenti. In questo contesto, è opportuno prendere in considerazione i termini e le condizioni relativi al diritto di sottoporre a revisione contabile i terzi, all'ispezione in loco o alla risoluzione del contratto. Al fine di garantire che tutti i contratti stipulati con terzi contengano le disposizioni pertinenti, è necessario ottenere l'approvazione in forma scritta (e-mail) del consulente legale della Società per la versione firmata del contratto in questione.

#### 4.3 Monitoraggio continuo

Non è sufficiente verificare le terze parti con cui la Società collabora solo prima della fase di firma del contratto. Le terze parti con cui esiste un rapporto commerciale ininterrotto in conformità con gli standard globali e la presente Politica devono essere monitorate in modo continuo e regolare, comprese le transazioni finanziarie, in base al loro profilo di rischio.

Per quanto riguarda i terzi che sono considerati privi di rischio durante il processo di accettazione, tali persone fisiche o giuridiche devono essere controllate regolarmente dal responsabile della gestione dei rischi almeno una volta all'anno.

- (i) se figurano nelle liste delle sanzioni internazionali e
- (ii) se vi siano notizie negative su di loro riportate dalla stampa.

A seguito dell'avviso nel Sistema, la frequenza della due diligence periodica per i Terzi, con i quali si decide di avviare o continuare a collaborare in conformità con la decisione del/i responsabile/i della Società, sarà determinata dal Responsabile del rischio in base all'entità del rischio, con una frequenza minima di sei (6) mesi. Per tali valutazioni,



- (i) Ricerca di notizie negative sulla stampa relative alle persone fisiche e giuridiche interessate, ai partner aziendali e ai dirigenti senior;
- (ii) scansione dell'elenco delle sanzioni internazionali;
- (iii) Monitoraggio dei cambiamenti nei settori di attività; e
- (iv) Monitoraggio dei paesi in cui vengono effettuate operazioni di commercio estero

saranno effettuate dal Sistema mediante la ricerca nelle risorse pubbliche. La ricerca in questo contesto sarà effettuata dal Responsabile della gestione dei rischi.

A seguito di tale ricerca, la decisione di continuare a lavorare in caso di insorgenza di un nuovo rischio che prima non esisteva sarà presa solo dal/dai responsabile/i della Società, se necessario, previa consultazione di un parere legale. La decisione del/dei responsabile/i della Società sarà aggiunta al parere del Responsabile del rischio e al parere legale, se presente, a fini di archiviazione.

Nei casi in cui si ritenga che non si sia formato alcun nuovo elemento di rischio, lo studio di due diligence continuerà ad essere effettuato con la frequenza determinata dal Responsabile della gestione dei rischi.

#### **4.4** Richieste di terzi

Diverse istituzioni possono richiedere documenti e informazioni relativi alle loro transazioni con la Società o con terze parti. Se un dipendente della Società è destinatario di tale richiesta, deve comunicarla senza indugio al Responsabile della gestione dei rischi. Le risposte a tali richieste devono essere soggette all'approvazione del Responsabile della gestione dei rischi senza eccezioni e non devono contenere informazioni inesatte/incomplete. Inoltre, tutta la corrispondenza interna ed esterna relativa a tale processo di richiesta, se presente, deve essere registrata in forma cartacea e in ogni caso in forma elettronica e conservata.

#### **4.5** Formazione

Al fine di sensibilizzare il personale in merito alle normative locali e internazionali in materia di sanzioni e controlli sulle esportazioni e di aumentare la consapevolezza dei rischi associati alle politiche e alle regole dell'istituzione, tutti i dipendenti interessati devono ricevere una formazione regolare.

Tutti i dipendenti della Società saranno tenuti a seguire una formazione sulle sanzioni economiche e sui controlli alle esportazioni al momento dell'assunzione e a partecipare a tale formazione almeno una volta all'anno. Inoltre, la Società può, se lo ritiene necessario, fornire a terzi corsi di sensibilizzazione sulle sanzioni e sulle normative in materia di controllo delle esportazioni o richiedere ai dipendenti di seguire corsi di formazione su tali questioni presso altre strutture a



proprie spese. L'organizzazione e il follow-up dei corsi di formazione saranno effettuati dal Dipartimento Risorse Umane insieme al Responsabile della gestione dei rischi.



#### 4.6 Audit

I revisori esterni condurranno una revisione generale sull'attuazione della presente Politica all'interno della Società almeno una volta all'anno e/o su istruzione della Direzione e riferiranno i risultati della revisione ai dirigenti della Società.

### 5. AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ

L'aggiornamento della presente Politica è di competenza del Responsabile della gestione dei rischi.

I dipendenti e i dirigenti della Società sono tenuti a rispettare la presente Politica e i partner commerciali della Società sono tenuti a rispettarla nella misura del possibile. In caso di discrepanza tra la presente Politica e la legislazione locale in vigore nei paesi in cui opera la Società, prevarrà quella più restrittiva.

Nel caso in cui i dipendenti della Società assistano a una transazione contraria alla presente Politica, alla legislazione applicabile o al Codice di Condotta in conformità con gli articoli sopra menzionati, saranno tenuti a segnalare personalmente il sospetto di violazione all'indirizzo <https://kaessbohrer.com/it/codice-di-condotta>.

I dipendenti possono inoltre rivolgere in qualsiasi momento domande alla Direzione, al Responsabile della gestione dei rischi e/o al Responsabile della conformità in merito alle sanzioni e al controllo delle esportazioni e all'attuazione della presente Politica.

Il Responsabile della gestione dei rischi è incaricato di condurre audit che aumentino la probabilità di individuare possibili violazioni e di garantire che i controlli di mitigazione dei rischi identificati siano implementati in tutta la Società.

Come indicato più dettagliatamente sopra, in caso di violazione della presente Politica, potranno essere applicate sanzioni penali, compreso il licenziamento dei dipendenti e la risoluzione del contratto stipulato con terze parti.



## 6. STORIA DELLE REVISIONI

La presente Politica è entrata in vigore il 15 febbraio 2023.

Revisione	Data	Osservazioni
N. 1	Settembre 2024	Sono stati apportati aggiornamenti in seguito all'introduzione del nuovo sistema di segnalazione previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.